



Roma, 22 Giugno 2010

**Al Ministero della Salute
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Via della Civiltà Romana, 7
00144 Roma**

**Alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro
Via Parigi, 11**

**Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro
Via Forno, 8
Roma**

Oggetto: verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nel settore aeronavigante

La presente breve nota è finalizzata ad esprimere alcune riflessioni sulla materia in oggetto, considerati anche gli effetti prodotti su alcuni lavoratori da accertamenti effettuati presso società aeree destinati a verificare l'uso di sostanze stupefacenti tra i naviganti aerei.

La complessità delle norme generali e particolari che appaiono ancora non coordinate per l'applicazione efficace ed equa in tale settore lavorativo, sembra complicarsi anche in considerazione dei numerosi soggetti e servizi sanitari chiamati ad effettuare gli accertamenti in questione e titolati a rilasciare i correlati giudizi di idoneità/non idoneità al lavoro.

Quanto sopra anche in vista dell'avvio della revisione delle modalità di accertamento previste dall'art. 4 bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e considerando la presenza di ulteriori normative nazionali ed internazionali.

Dal punto di vista della normativa generale, gli accertamenti da parte del medico competente di verifica di assunzione di sostanze non lecite o nocive per la sicurezza del

lavoro e dei terzi, sono previsti dall'art 41 del D. Lgs n 81/08 nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento. Gli stessi dovrebbero quindi seguire le norme previste dall'Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006 (per le bevande alcoliche) e dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007 (per le sostanze stupefacenti e psicotrope) che hanno dato rispettivamente applicazione all'art. 15 della Legge 125/2001 e all'art 125 del DPR 309/90. Per il secondo tipo di accertamenti (sostanze stupefacenti e psicotrope), sono state successivamente introdotte le previste procedure, attraverso l'Accordo Stato Regioni del 18/9/2008.

Gli elenchi delle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, riportati rispettivamente negli allegati alla legge n 125/01 e al DPR 309/90, sono leggermente diversi e, come è noto, nell'allegato al documento di cui all'Accordo sopracitato del 2007, per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza, il personale di volo non è presente, in difformità ai contenuti dell'allegato alla stessa L. 125/2001.

Apparirebbe quindi, allo stato attuale, che il personale di volo possa rientrare non nella norma specifica ma solo in quella generale e che pertanto una eventuale positività, rilevata dal medico competente attraverso le indagini preliminari, debbano essere successivamente comunicate al SERT e non, come esplicitamente invece indicato per i lavoratori marittimi, presso il Sasn, considerando inoltre che, al riguardo, l'art. 32 del DPR 566/88 non risulta abrogato da nessuna altra norma.

Per il personale di volo (ed anche per i marittimi) l'analisi si complica ulteriormente, perché anche il disposto dell'art. 41 del d.lgs. 81, che affida il giudizio di idoneità/inidoneità al medico competente, sembra apparire in evidente contrasto con il DPR 620/80 in cui l'art 3 (non abrogato), recita:

"Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante, marittimo e della aviazione civile, sono di competenza dello Stato."

Nel D.M. 22/2/84 (non abrogato), all'art 3 inoltre si legge:

"Le prestazioni medico-legali, connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le relative certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, con oneri a carico del Ministero della sanità.

All'erogazione delle prestazioni medico-legali provvedono direttamente gli uffici di sanità marittima ed aerea ed i medici fiduciari."

Al riguardo la norma ancora prevede, pertanto, che gli accertamenti finalizzati anche all'esclusione dell'uso di sostanze stupefacenti rimanga in ogni caso di competenza dell'IML e del Sasn, producendo una sostanziale duplicazione degli stessi visto quanto contemplato dall'art. 41 del d.lgs. 81/2008 e smi.

Inoltre si rammenta che il DPR 309/90, all'art 125 prevede che:

Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza...(omissis)...sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Nazionale SSN e a spese del datore di lavoro ad accertamento di assenza di tossicodipendenza (...omissis...)

Quello che appare evidente, in sintesi, è che per il personale di volo le norme in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza non siano coordinate con quelle

delle altre categorie di lavoratori e non venga garantito lo stesso trattamento e che gli effetti che si producono attraverso gli accertamenti per tutte le categorie di lavoratori non siano analoghe a quelli che si determinano per il personale di volo. Infatti per i naviganti aerei a causa del giudizio del medico competente in applicazione del solo d.lgs. 81 e s.m.i., si può correlare anche il ritiro del brevetto abilitante al volo senza che sia chiaro per gli interessati il soggetto istituzionale da adire, eventualmente, per impugnare quel giudizio.

Riteniamo di porre all'attenzione dei Soggetti in indirizzo il problema di tale complessa situazione, al fine di contribuire all'elaborazione di un nuovo documento che oltre a rappresentare le varie specificità lavorative si coniughi in modo chiaro e rispettoso con le normative nazionali ed internazionali.

Con l'occasione si trasmette anche in allegato il testo di un emendamento al d.lgs. 81/2010 che le nostre Federazioni sindacali avevano inviato al fine di superare le duplicazioni nella sorveglianza sanitaria ed il conflitto di competenze che, più in generale, le nuove normative stanno generando anche nel settore dei naviganti aerei.

Invidiamo distinti saluti, fornendo la propria disponibilità ad un incontro specifico sulla materia.

SEGRETERIA NAZIONALE

FILT/CGIL
(M. Rossi)



IPA

(G. Galiotto)



PRESIDENZE


AVIA

(A. Di Vietri)



ANPAC

(G. Meotti)



Proposta di emendamento al d. lgs. 81/2008
presentata in occasione della sua revisione

SEZIONE V- SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Integrare il comma 4

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente **Tali visite mediche, per i lavoratori che conducono un mezzo di trasporto o vi svolgono abitualmente la propria attività, sono di norma effettuate da medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, presso le Strutture sanitarie che già espletano la sorveglianza medica periodica per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale degli stessi lavoratori. I Servizi preposti a tali Strutture metteranno a disposizione, su richiesta del medico competente di cui all'art. 38, la cartella sanitaria individuale già redatta per ciascun lavoratore, nonché forniranno dati statistici correlati alle indagini mediche effettuate, per ciascuna categoria di lavoratori, all'ISPESL, all'INAIL e all'IPSEMA.**

Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministero della Lavoro e della Salute, di concerto con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede a dettare, attraverso uno o più decreti, disposizioni destinate a coordinare la sorveglianza sanitaria disciplinata dal presente decreto, con quella contemplata dalle normative connesse a ciascuno dei settori dei trasporti, anche ai fini del rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.